Illegittima ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per carenza motivazionale del provvedimento

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 20 novembre 2015, n. 2707 - Vinciguerra, pres.; Elefante, est. - Tirrenoambiente S.p.A. (avv. Mangano) c. Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ed a. (Avv. distr. Stato).

Edilizia e urbanistica - Assenza di titolo abilitativo - Ordinanza che ingiunge le demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

- 1. Con il ricorso introduttivo del giudizio recante R.G. n. 975/2915 la società ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, come indicati in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue:
- di essere una società per azioni a capitale misto pubblico-privato, con prevalenza di capitale pubblico, costituita il 16 Luglio 2002 a seguito di gara indetta dal Comune di Mazzarà Sant'Andrea (Provincia di Messina) per l'individuazione di partners privati, la cui attività principale è espletata nel settore dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani;
- di aver realizzato e di gestire la discarica di Mazzarà Sant'Andrea, sita in Provincia di Messina, attualmente al servizio degli ATO ME1, ATO ME2, ATO ME3 nonché a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia -di ATO PA5;
- che nel suddetto sito sono presenti due discariche per rifiuti solidi urbani, rispettivamente individuate come "Vecchia discarica", della superficie di ca. 15.000 mq, nella quale dal 2001 al 2003 sono stati abbancati ca. 113.700 tonnellate di rifiuti, in condizioni di post-gestione; e "Nuova discarica", realizzata ai sensi del D.Lgs.36/03, la cui coltivazione è iniziata nel dicembre 2003 e presso la quale risultano essere state abbancate ca. 2.920.000 tonnellate di rifiuti;
- che entrambe le discariche sono dotate di sistemi di estrazione del biogas e del percolato;
- Che nell'ottica di minimizzare il rischio dovuto al trasporto a distanza di rifiuti liquidi su gomma e di ottimizzarne i costi di gestione, presentava alla Regione un progetto per la realizzazione, in loco, di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato, successivamente realizzato in assenza del Certificato di agibilità ma mai entrato in funzione:
- che in ottemperanza al D.Lgs. 36/03, che vieta il conferimento di rifiuti tal quali in discarica, era stato inserito presso la bocca della discarica un impianto di selezione dei rifiuti seguito da trattamento di biostabilizzazione della frazione organica putrescibile. Iimpianto approvato dalla Regione Sicilia con diversi provvedimenti autorizzativi e parzialmente realizzato:
- che a seguito del sequestro preventivo della discarica disposto da parte del GIP del Tribunale di Barcellona P.G., nonché di un esposto presentato dal Sindaco del Comune di Funari, limitrofo al sito in esame, il Comune di Mazzarrà S. Andrea contestava l'assenza di un adeguato titolo abilitativo (concessione edilizia) relativamente ai seguenti edifici/manufatti: Corpo B): a) Edificio adibito ad impianto di trattamento percolato con annessa area esterna per trattamento fanghi, identificato al catasto al Foglio di mappa n. 1 part. 226, costruito con struttura portante metallica ancorata al piede con travi in cemento armato, avente pareti esterne in vetro su telaio metallico, con copertura ad una falda di tipo leggero realizzata su travi di tipo reticolare, di superficie coperta pari a mq 305; b) Vasca coperta per stoccaggio biologico realizzata con pareti e solaio di copertura in cemento armato, di altezza pari a m 5,00 seperficie coperta mq. 193;c) Vasca coperta per stoccaggio percolato realizzata con pareti e solaio di copertura in cemento armato, di altezza pari a m 5,00 e di superficie coperta mq. 142; d) bacino scoperto per reagenti con pareti in cemento armato, di altezza pari a m. 4,50 e con superficie di mq 83; e) vasca scoperta per stoccaggio del permeato con pareti in cemento armato, di altezza pari a m. 5,00 e di superficie pari a mq 38; Corpo C): zona di cogenerazione per il recupero di biogas costituita da n. 4 manufatti speciali con tamponatura laterale e copertura del tetto in lamiera ondulata elettrozincata per alloggiamenti di gruppi elettrogeni e quadri di comando, poggiante su base in conglomerato cementizio avente dimensioni di circa m 12,00 x 3,00 x 2,60; n. 2 manufatti delle identiche caratteristiche poggianti anch'esse su base in conglomerato cementizio delle dimensioni di circa m. 2,70 x 2,40 x 2,60. Opere insistenti sulla particella n. 227 del foglio di mappa n. 1; Corpo D): manufatto edilizio adibito a vasca di accumulo percolato prodotto dai rifiuti realizzata interamente in cemento armato con copertura in PVC poggiante su struttura metallica tubolare, di dimensioni pari a mt. 33,50 x 13,00, di 'altezza media fuori terra di circa mt. 5, 00, insistente sulla particella n. 227 del foglio di mappa n. 1; Corpo E): edificio per impianto di selezione R.S.U. e relativa biostabilizzazione e biodigestione, costituito da una struttura in els prefabbricato e pilastri in c.a.v., completa di copertura in tegoli precompressi, con ai lati due vasche con struttura in c.a insistente sulle particelle nn. 181, 182, 183, 188, 227 del foglio di mappa n. 1, per una superficie coperta di circa mg 13.000. Struttura allo stato rustico stato priva di pavimentazione ed infissi esterni; Corpo F): edificio adibito a spogliatoi per personale dipendente, costituito da un ex fabbricato rurale con struttura portante in cemento armato con

elevazione fuori terra altezza media di mt 3,20 con copertura a tetto, edificato prima del 01.09.1967, oggetto di



ristrutturazione totale nell'anno 2010, con cambio di destinazione d'uso in abitazione e uffici privati, censita al foglio n. 1 particella n. 222 per una superficie coperta di mq 155; Corpo G): - Edifici adibiti a magazzini e deposito attrezzi. Trattasi di due ex fabbricati rurali contigui con struttura portante in c.a. ad una elevazione fuori terra con copertura a tetto, edificato prima del 01/09/1967 ed oggetto di ristrutturazione totale nell'anno 2009 con cambio di destinazione d'uso, infatti l'attuale destinazione d'uso è magazzino. In catasto si identificano rispettivamente al foglio n. 1 particella 224 per una superficie coperta di mq 132 avente un'altezza media di mt. 3,25 e al foglio n. 1 part. 225 per una superficie coperta di mq. 180 avente un'altezza media di mt 5,40; Corpo H): manufatti vari presenti nell'area costituiti da n. 3 piccole strutture fuori terra in muratura a protezione di pozzi e centrali elettriche aventi un'altezza media di mt. 3,00;

- Che riceveva quindi la notifica dell'impugnata ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi impugnata n. 2 del 19.02.2015, nella quale lo stesso Comune richiama, tra l'altro, la possibilità del ricorso alla procedura di sanatoria ex art. 13 della L. 47/1985;
- che, quanto al c.d. CORPO B), con ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n. 618, del 31 maggio 2006, era stato in realtà approvato all'esito alla conferenza di servizi svoltasi in data 10 maggio 2006, in occasione della quale il Comune di Mazzarrà S. Andrea, come ricordato tra i visti, "ha espresso parere favorevole" in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208 del D.Igs 152/2006, il progetto definitivo dell'impianto di trattamento di percolato e rifiuti speciali non pericolosi in esame. Inoltre, che con successivo Decreto del Dirigente Generale dell'Agenzia per i Rifiuti e le Acque n. 341 del 4 dicembre 2009 erano state approvate alcune modifiche al progetto di trattamento rifiuti liquidi autorizzato con la precedente Ordinanza n. 618 del 31 maggio 2006, mentre con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1174 del 16 luglio 2013, a seguito di conferenza di servizi svoltasi il 5 febbraio 2013 presso il Dipartimento Acque e Rifiuti, erano stati ulteriormente modificati i suddetti due provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del D.Igs 152/2006. Evidenziava, sempre con riguardo al corpo B, che nelle premesse del Decreto n. 1174 risultava che il Comune di Mazzarrà S. Andrea era stato sollecitato, con nota del 19/06/2013, a rendere il proprio parere di competenza, con l'avvertenza che "questo Ufficio avrebbe proceduto a concludere il procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Igs 152/2006, intendendo il parere richiesto come reso in senso favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.r. n. 9/2010";
- che, quanto al c.d. CORPO C), che il predetto impianto risultava contemplato negli elaborati progettuali approvati con D.R.S. 393 del 22 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a seguito della conferenze di servizio istruttorie e decisoria svoltesi rispettivamente il 13 giugno 2008 ed il 12 settembre 2008, presso le quali il Comune di Mazzarrà S. Andrea aveva partecipato esprimendo parere favorevole per gli aspetti di propria competenza. Inoltre, che dal punto di vista edilizio il progetto era stato autorizzato con D.R.S. 257 del 10/07/2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, anch'esso adottato previo svolgimento di apposite conferenze di servizio (quella decisoria del 29 aprile 2013), alle quali erano stati invitati tutti gli enti competenti, compreso il Comune di Mazzarrà S. Andrea, il quale non aveva manifestato dissenso alcuno;
- che, quanto al c.d. CORPO D), si trattava di vasca di accumulo di percolato autorizzata con A.I.A adottata mediante decreto D.R.S. 393 del 22 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a seguito della conferenze di servizio istruttorie e decisoria svoltesi rispettivamente il 13 giugno 2008 ed il 12 settembre 2008 (alle quali ha il Comune di Mazzarrà S. Andrea aveva partecipato esprimendo parere favorevole per gli aspetti di propria competenza), rilasciata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e, in conseguenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in forza del parere favorevole della commissione VIA. Tant'è che l'art. 10 del citato Decreto autorizzativo recitava testualmente che "l'AIA viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di Conferenza dei Servizi ed indicate nei pareri". Ed infatti le osservazioni dell'ARPA-Sicilia (prot. 2595 del 12.6.2008) disponevano che " circa il numero delle vasche attualmente presenti per lo stoccaggio del percolato (e pari a 6 serbatoi da 33 mc cadauno) sarebbe opportuno riverificare il volume complessivo delle stesse alla luce dei nuovi volumi da abbancare". Sicché deduceva che, in ragione di quanto prescritto dall'ARPA in data 5.3.2009, era stato presentato il Progetto di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 5 lett. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante l'aumento della capacità di accumulo del percolato (da una capacità di 198 mc ad una Vasca suddivisa in tre setti, per complessivi 2300 mc), oggetto della nota prot. 63652 del 16.11.2012 dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia di autorizzazione della citata modifica non sostanziale sopra richiamata, ove si riconosceva testualmente che "le modifiche comunicate si configurano quali interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni sotto l'aspetto meramente gestionale al fine di minimizzare potenziali rischi ambientali". In sostanza, evidenziava che la Vasca di accumulo era stata realizzata in forza dell'AIA e dell'Autorizzazione del Genio Civile di Messina;
- che, relativamente al c.d. CORPO E), le opere risultavano contemplate negli elaborati progettuali approvati con D.R.S. 391 del 21 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e, in conseguenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a seguito di conferenze di servizio istruttorie e decisoria svoltesi rispettivamente il 25 febbraio 2009 ed il 17 aprile 2008, alle quali, come si ricordava nel decreto, il Comune di Mazzanà S. Andrea aveva partecipato esprimendo parere favorevole per gli aspetti di propria competenza con nota del 25 febbraio 2009. Impianto successivamente oggetto di modifiche ritenute non sostanziali da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con nota prot. 13089 del 29 febbraio 2012, a firma del Dirigente Generale del



Dipartimento dell'Ambiente, che, come risultava dalla relazione tecnica generale del progetto, non avevano alterato "la configurazione impiantistica ed i corpi edificati";

- che, quanto ai cc.d.d CORPI F) e G), si trattava di opere di ristrutturazione di edifici già esistenti alla data del 1 settembre 1967 ed utilizzati per spogliatoi, magazzini e deposito attrezzi, dei quali il Comune ne aveva ordinato la demolizione sulla scorta del semplice asserito cambio di destinazione d'uso;
- che, quanto al c.d. CORPO H), si trattava di corpi tecnici a protezione di pozzi e di una cabina elettrica.
- 2. In ragione di quanto esposto la società ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
- 1) quanto ai cc.d.d CORPI B), D), ed E), "violazione e falsa applicazione dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2008" secondo il quale "1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"- atteso che il provvedimento autorizzatorio finale costituiva elemento sostitutivo di ogni altro atto necessario sotto il profilo espropriativo (costituendo dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori) ed urbanistico (avendo effetto di eventuale variante) o edilizio, idoneo perciò a sostituire un il titolo edilizio abilitativo nonché a mutare la destinazione urbanistica in atto, resistendo all'efficacia soprassessoria delle misure di salvaguardia.

Ne conseguiva, quindi, che le opere di cui al c.d. corpo B) erano contemplate nell'ordinanza commissariale n. 618 del 31 maggio 2006, nonché negli elaborati progettuali di cui al successivo D.D.S. 1174 del 16 luglio 2013 dell'Assessorato Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entrambi approvati, a seguito di conferenze di servizio, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006; che quelle del corpo D) erano contemplate nel D.R.S. 393 del 22 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, nonché negli elaborati progettuali di cui al successivo D.D.S. 1174 del 16 luglio 2013 dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entrambi approvati, a seguito di rituali conferenze di servizio, ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006; che quelle di cui al c.d. corpo E) erano contemplate nel D.R.S. 391 del 21 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, approvato, a seguito di rituali conferenze di servizio, ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006:

2) quanto al c.d. CORPO C), "violazione e falsa applicazione dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2008; violazione e falsa applicazione dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003" atteso che le citate opere di cui al risultavano viceversa contemplate negli elaborati progettuali approvati con D.R.S. 393 del 22 maggio 2009 dell'Assessorato Reginale Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e, in conseguenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a seguito della conferenze di servizio istruttorie e decisoria svoltesi rispettivamente il 13 giugno 2008 ed il 12 settembre 2008, alle quali il Comune di Mazzarrà S. Andrea aveva partecipato esprimendo parere favorevole per gli aspetti di propria competenza. Inoltre, che anche dal punto di vista edilizio il progetto risultava conforme essendo stato autorizzato con D.R.S. 257 del 10/07/2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, in capo alla Società OSMON spa, concessionaria dell'impianto, a seguito dello svolgimento di apposite conferenze di servizio (quella decisoria del 29 aprile 2013), alle quali erano stati invitati tutti gli enti competenti, compreso il Comune di Mazzarrà S. Andrea, che non aveva manifestato dissenso alcuno;

3) quanto ai CORPI F) e G), "violazione dell'art. 7 della L. n. 47/85; violazione dell'art. 10 della legge n. 47/85; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e contraddittorietà" atteso che si trattava di mere opere di ristrutturazione, senza aumento di cubatura, di edifici rurali già esistenti alla data del 1 settembre 1967 ed utilizzati come spogliatoi, magazzini e deposito attrezzi. Nell'atto impugnato, relativamente al corpo F), il Comune, pur avendo preso atto che lo stesso veniva utilizzato esclusivamente per spogliatoio da parte del personale dipendente, affermava che la destinazione oggi sarebbe "abitazioni e uffici privati senza tuttavia considerare, come anche affermato dalla Corte di Cassazione, che "gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico, richiedono solo la denuncia di inizio attività" (Cass. sez. III, sentenza n.6990 del 2006; Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 13/05/2009, sentenza n. 20149) per cui che l'utilizzo di un determinato fabbricato semplicemente a spogliatoio si collocava nell'ambito della categoria del tutto omogenea a quella tipicamente rurale, non determinando un aumento del carico urbanistico. Allo stesso modo, inoltre, del tutto omogenea alla destinazione rurale era quella a magazzini e deposito attrezzi. In sostanza, era evidente quindi che la ristrutturazione dei predetti fabbricati con le destinazioni d'uso effettivamente accertate non richiedeva la concessione edilizia. Senza tacere quanto previsto dall'art. 10 della L.r. n. 37/1985 che dopo avere stabilito, al comma 2, che "La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l' immobile medesimo", ai commi 3 e 4 prescriveva che "La variazione della destinazione d' uso, ove consentita, è autorizzata dal Sindaco previo parere dell' ufficio tecnico comunale e dell' ufficiale sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto."



(comma 3); e che "In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all' art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" per cui il mutamento di destinazione d'uso in assenza della prevista autorizzazione era sanzionato con il rinvio all'art. 10 della L. n. 47/85 (id est, sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila), oltre che con la previsione del conguaglio del contributo di concessione, se dovuto;

- 4) quanto infine al c.d. CORPO H), "violazione dell'art. 7 della legge n. 47/85; violazione dell'art. 5 della legge regionale n. 37/1985; violazione dell'art. 10 della legge n. 47/85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti", atteso che si trattava di corpi tecnici a protezione di pozzi e di una cabina elettrica, per cui all'evidenza di opere pertinenziali relative ad impianti tecnologici che, ai sensi dell'art. 37 della L.r. 37/85, non richiedevano la concessione edilizia ma la semplice autorizzazione, trovando conseguentemente applicazione, anche in tal caso, l'art 10 della L. 47/1985 che non contemplava come detto la demolizione ma la mera previsione di una sanzione pecuniaria.
- 3. Nell'ambito del presente giudizio recante R.G. n. 975/2015 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nonché l'assessorato Regionale Territorio ed Ambiente si costituivano mediante mera memoria formale.
- 4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 14.7.2015, la società ricorrente impugnava altresì il pedissequo verbale di sopralluogo prot. n. 2382 del 28 maggio 2015 con il quale era stato acclarato, a quella data, la mancata ottemperanza di quanto disposto con la precedente ordinanza di demolizione in relazione ai corpi edilizi nella stessa indicati da B) ad H). Deduceva quindi la ricorrente, in aggiunta a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, che seguito della proposizione del ricorso introduttivo il T.A.R. Catania, con decreto Presidenziale n. 377/2015 del 14 maggio 2015, aveva in realtà sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 2/2015 e che, tuttavia, ciò nonostante, era stato comunque redatto il citato verbale di sopralluogo.
- 5. Quindi, deduceva conseguentemente, in punto di diritto, i seguenti ulteriori motivi di gravame:
- 1) "violazione dell'art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2011; Illegittimità derivata; violazione del decreto presidenziale del T.A.R. Catania n. 377/2015 del 14 MAGGIO 2015 e conseguente nullità" atteso che nel citato verbale si dava atto che alla data del 28 maggio 2015 era già stato emanato e trasmesso al Comune il decreto Presidenziale n. 377/2015 del 14 maggio 2015 con il quale era stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 2/2015 per cui in alcun modo il Comune poteva affermare che la ricorrente non aveva ottemperato a quanto disposto considerato che, a far data dal 14 maggio 2015, l'ordine di demolire doveva considerarsi sospeso nei propri effetti.
- 6. Con memoria finale depositata in data 4 settembre 2015 la società ricorrente chiedeva la riunione del giudizio con quello recante n. 976/2015 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione della nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, prot. n. 8077 del 23.2.2015 di revoca della A.I.A. per evidenti motivi di connessione sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
- 7. Con l'atto introduttivo del giudizio recante R.G. n. 976/2015, la società ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, di cui in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue:
- che entrambe le discariche di cui al giudizio recante R.G. 975/2015 cc.dd. Vecchia e Nuova discarica erano dotate di sistemi di estrazione del biogas e del percolato.
- che il biogas estratto dai singoli pozzi veniva convogliato ad un impianto dotato di motori a turbina per la produzione di energia elettrica mentre quello in eccesso veniva convogliato, tramite una rete di trasporto in polietilene ad alta densità, ad una torcia ad alta temperatura per lo smaltimento mediante combustione;
- che il percolato veniva aspirato dal corpo della discarica e raccolto in un'apposita vasca, in attesa dello smaltimento fuori Regione;
- che nell'ottica di minimizzare il rischio dovuto al trasporto a distanza di rifiuti liquidi su gomma e di ottimizzare i costi di gestione, aveva stato presentato alla Regione Siciliana un progetto per la realizzazione in loco di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato, successivamente realizzato in assenza del Certificato di agibilità ma non ancora entrato in funzione;
- che in ottemperanza al D.Lgs. 36/03, che vieta il conferimento di rifiuti tal quali in discarica, era stato inserito, a bocca discarica, un impianto di selezione dei rifiuti, seguito da trattamento di biostabilizzazione della frazione organica putrescibile, approvato dalla Regione Sicilia con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 391/2009, attualmente solo in parte realizzato;
- che la vasca di raccolta del percolato era una delle pertinenze tecnologiche della discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) di Mazzarrà S.Andrea in forza del Decreto 393 del 22.05.2009 rilasciato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia;
- che per la gestione dell'impianto di discarica era stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e, in conseguenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in forza del parere favorevole della commissione VIA e per gli aspetti di competenza del Comune di Mazzarrà S. Andrea (Conferenza dei Servizi del 13.06.2008);
- che l'art. 10 del citato Decreto autorizzativo recitava testualmente che "l'A.I.A. viene subordinata al rispetto delle condizioni e di tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità intervenute in sede di Conferenza dei Servizi ed indicate nei pareri";



- che, in particolare, le Osservazioni A.R.P.A. Sicilia (prot. 2595 del 12.6.2008) disponevano che " circa il numero delle vasche attualmente presenti per lo stoccaggio del percolato (pari a 6 serbatoi da 33 mc cadauno) sarebbe opportuno riverificare il volume complessivo delle stesse alla luce dei nuovi volumi da abbancare";
- che alla luce di quanto prescritto dall'ARPA, in data 05.03.2009, era stato presentato il Progetto di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 lettera 1 del D.Lgs. 152/2006 riguardante l'aumento della capacità di accumulo del percolato (da una capacità di 198 mc ad una Vasca suddivisa in tre, per complessivi 2300 mc);
- che con prot. 63652 del 16.11.2012 dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia veniva autorizzata la suddetta modifica non sostanziale riconoscendo testualmente che "le modifiche comunicate si configurano quali interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni sotto l'aspetto meramente gestionale al fine di minimizzare potenziali rischi ambientali";
- che la vasca di accumulo era stata realizzata, in forza dell'A.I.A. e dell'Autorizzazione del Genio Civile di Messina, in area sottoposta unicamente a vincolo sismico;
- che dall'esame degli atti del collaudo statico (prot. 59927 del 18.02.2013) risultava che la vasca: era stata realizzata in conglomerato cementizio opportunamente vibrato, con pareti di spessore minimo di 30 cm; era provvista di doppia impermeabilizzazione in polietilene ad alta densità con fissaggio meccanico e finiture con scossaline d'acciaio; che erano presenti canule di aspirazione, a partire dal massetto di sottofondazione posto su uno strato di argilla compattata dello spessore di 50 cm, le quali consentivano il controllo dell'integrità del telo in HDPE, per la parte interrata laterale; che era provvista di copertura metallica, a protezione degli agenti atmosferici;
- che quindi, tenuto conto delle dimensioni dell'opera, le modalità costruttive della vasca erano assolutamente in linea con gli standard costruttivi previsti per i bacini di grandi dimensioni destinati all'accumulo di rifiuti liquidi;
- che la struttura risultava regolarmente accatastata;
- che l'amministrazione regionale resistente, con il provvedimento impugnato, aveva manifestato dubbi sulla natura non sostanziale della modifica autorizzata con la prot. 63652 del 16.11.2012, così inviando una nota di avviso di avvio del procedimento accompagnato dalla diffida dall'utilizzo della vasca di stoccaggio del percolato da 2300 m3 nonché, nel contempo, di ripristino altresì dell'impianto di trattamento del percolato di cui alle O.C. 618/SRB del 31/05/2006 e D.D.S. 341/SRB del 04/12/09, modificate dal D.D.S. n. 1174 del 16 luglio 2013 alle condizioni originarie;
- che nella suddetto provvedimento veniva fatto riferimento: a) ai lavori condotti da una commissione ispettiva che, in merito all'iter autorizzativo dell'impianto di percolato, aveva ritenuto che la realizzazione della vasca di stoccaggio del percolato, comportando l'operazione D15, costituiva una variante viceversa sostanziale dell'A.I.A. n. 393/09, sicché si sarebbe dovuto seguire un *iter* istruttorio del tutto nuovo); b) alla circostanza che soltanto a seguito del D.D.S. n. 1174 del 16 luglio 2013 era stata autorizzata l'attività D15; c) alla circostanza che la vasca non era stata realizzata fuori terra, in asserita difformità alle nonne tecniche; d) alla supposta situazione che la vasca sarebbe stata realizzata in assenza dei pareri della Soprintendenza, dell'Ufficio della Tutela del Suolo e del Genio Civile in area sottoposta a vincolo; e) alla "supposta" carenza di certificato di agibilità e di comunicazione di avvio dei lavori; f) alla necessità che tutti i provvedimenti autorizzatori fossero concentrati in un'unica A.I.A.;
- che, inoltre, pur dandosi atto nel citato provvedimento che era in corso di svolgimento l'istruttoria per l'ottenimento dell'A.I.A. per la realizzazione di un impianto di percolato da 200 mc/giorno, le amministrazioni resistenti ritenevano che la vasca di stoccaggio del percolato realizzata all'interno del parco serbatoi non era stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, né tantomeno come variante sostanziale della precedente A.I.A., oltre ad essere stata realizzata in difformità delle norme tecniche;
- che quindi le amministrazioni resistenti la diffidavano sia dall'utilizzo della vasca di stoccaggio del percolato da 2300 m3, viceversa autorizzata dall'ARTA con il provvedimento n. 63652 del 16/11/12, sia nel senso di provvedere al ripristino dell'impianto di trattamento del percolato di cui alle O.C. 618/SRB del 31/05/2006 e D.D.S. 341/SRB del 04/12/09, modificate dal D.D.S. n. 1174 del 16 luglio 2013 alle condizioni originarie, nel contempo invitando il competente Dipartimento V.A.S./V.I.A. a valutare la revoca del provvedimento n. 63652 del 16.11.12 con il quale era stata autorizzata la realizzazione della vasca di stoccaggio del percolato da 2300 mc come modifica non sostanziale, e comunicando infine l'avvio del procedimento di revoca dei provvedimenti rilasciati con O.C. 618/SRb del 31 maggio 2006 e DDS 341/SRB del 4 dicembre 2009, come modificati dal DDS n. 1174 del 16 luglio 2013.
- 8. In ragione di quanto esposto deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi di gravame:
- 1) "violazione dell'art. 8 della legge regionale n. 10/1991; Eccesso di potere per difetto di istruttoria" atteso che parte resistente aveva fatto un uso erroneo dell'istituto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo avendo disposto una immediata diffida dall'utilizzo della vasca di stoccaggio del percolato da 2300 mc nonché il ripristino dell'impianto di trattamento del percolato alle condizioni originarie. Ciò in quanto pur avendo l'amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.r. 10/1991, il potere di adottare provvedimenti cautelari prima o contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, mancava nella fattispecie il presupposto del'effettiva esistenza di ragioni cautelari, omette che a seguito della realizzazione della vasca autorizzata erano stati dismessi i silos in precedenza utilizzati per la raccolta del percolato sicché, per effetto della diffida, si avrebbe avuto il paradossale effetto contrario di interrompere le attività di raccolta del percolato, con tutte le ovvie ricadute in termini di grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
- 2) "Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs n. 152/2006, lett. L-bis, come



modificata dal D.Lgs n. 128/2010" atteso che l'amministrazione regionale, con il provvedimento impugnato, aveva erroneamente manifestato dubbi sulla natura non sostanziale della modifica precedentemente autorizzata con la nota prot. 63652 del 16.11.2012. Infatti, la modifica relativa alla vasca del percolato consisteva in realtà — come da relazione tecnica a firma del Prof. Umberto Belluco — nel semplice aumento della capacità di accumulo del percolato (da 180 mc ad una vasca suddivisa in tre setti, per complessivi 2300 mc) che non andava a modificare la capacità di gestione della discarica ma rendeva anzi più agevole la gestione del percolato stesso per cui, tenuto conto che "ad oggi, non esiste una normativa nazionale riguardante la definizione di "variante sostanziale" e "non sostanziale" di un impianto operante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06", la realizzazione della Vasca del percolato rispetto all'utilizzo dei 6 Serbatoi (capacità complessiva 198 mc) rappresentava una modifica non sostanziale dell'Impianto autorizzato con l'AIA 393/2009 in quanto costituiva una mera attuazione delle prescrizioni previste dal suddetto atto autorizzativo, non comportando un aumento della potenzialità dei rifiuti trattati quanto piuttosto una necessaria misura di salvaguardia ambientale. In sintesi, deduceva quindi che l'impianto di trattamento del percolato era stato autorizzato nel rispetto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, mentre le modifiche intervenute nel tempo si configuravano come "variante non sostanziale" rispetto a quanto originariamente autorizzato in quanto: a) non alterano la capacità di trattamento e b) non comportano aggravio dell'impatto negativo sull'ambiente circostante. Senza tralasciare che a seguito del D.D.S. n. 1174 del 16 luglio 2013, emanato proprio ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 a seguito di un complesso procedimento amministrativo che aveva visto svolgersi apposite conferenze di servizio,

era stata comunque autorizzata l'attività D15 ed era stato confermato il provvedimento autorizzatorio di utilizzo della vasca già conseguito per effetto del provvedimento prot. n.63653 del 16 novembre 2012 del Dipartimento VIA-VAS. La circostanza, espressa nella nota impugnata, per cui "il provvedimento di un impianto connesso alla discarica deve far parte di una unica AIA", palesava cioè che l'approccio meramente formale adottato dall'amministrazione, atteso che tale elemento non poteva comunque ammettere che le distinte autorizzazioni in precedenza rilasciate potessero essere solo per tale motivo annullate.

Inoltre, con il citato secondo motivo di gravame deduceva altresì:

- che dall'approvazione del D.D.S. 1174 del 16 luglio 2013 discendeva l'erroneità della nota impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la vasca era stata realizzata in assenza dei pareri della Soprintendenza e dell'Ufficio della Tutela del Suolo e del Genio Civile considerato che i predetti Uffici erano stati tutti ritualmente invitati a partecipare alle conferenze di servizio all'esito delle quali era scaturito il citato D.D.S. n. 1174/2013;
- che nella relazione tecnica a firma del Prof. Belluco era stato dato atto che la vasca era stata realizzata al di fuori della fascia di rispetto coperta dal vincolo paesaggistico e che non ricadeva in area interessata a vincolo idrogeologico;
- quanto all'asserito mancato coinvolgimento dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, che il progetto della vasca era stato depositato presso il predetto ufficio in data 7 marzo 2012 e che lo stesso era stato restituito, il successivo l6 aprile 2012, con la nota prot. 0144916, munita dei visti di cui all'art. 17 della legge 64/74;
- che non rispondeva al vero che la vasca era stata realizzata fuori terra, e quindi in modo difforme alle norme tecniche, "Allegato 5, punto 6 del D.M. 5/2/98", considerato che, come rilevato nella più volte citata relazione a firma del Prof. Belluco, la predetta normativa si applicava esclusivamente alle ipotesi di vasche operanti in regime semplificato, non soggette cioè all' *iter* autorizzativo per gli impianti rientranti nell'A.I.A., mentre viceversa la vasca in esame era stata autorizzata dall'ARTA con parere n.63652 del 16.11.2012, e successivamente confermata con il D.D.S. 1174 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Acque e Rifiuti;
- che il progetto relativo alle modalità di realizzazione della Vasca costituiva parte integrante della documentazione sulla base della quale era stato approvato il D.D.S. 1174/2013;
- quanto alla "supposta" carenza di certificato di agibilità e di comunicazione di avvio dei lavori, che tale problematica non atteneva alla vasca ma all'impianto, non ancora in funzione, autorizzato con O.C. 618/SRB del 31/05/2006 e D.D.S. 341/SRB del 04/12/09, modificati dal. D.D.S. n. 1174 del 16 luglio 2013.
- 9. Con successivo primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 22 maggio 2015, la società ricorrente impugnava altresì il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia prot. 19928 del 6 maggio 2015, con il quale era stata disposta la revoca dei provvedimenti rilasciati con O.C. 618/SRb del 31 maggio 2006 e D.D.S. n. 341/SRB del 4 dicembre 2009, modificati dal DDS n. 1174 del 16 luglio 2013.

A tal fine, in aggiunta a quanto già riportato, deduceva altresì quanto segue:

- che veniva appunto impugnato l'atto con il quale, all'esito dell'istruttoria avviata con l'atto di avvio del procedimento, richiamato l'art. 208 comma 13 del D.Igs 152/2006 e l'art. 21 quinquies della L. 241/90, era stata disposto la revoca dei suddetti precedenti provvedimenti;
- che la motivazione della predetta revoca si basava tuttavia su presupposti più circoscritti rispetto a quelli prospettati con la comunicazione dell'avvio del procedimento. Ed infatti, attraverso la lettura delle premesse dell'atto di revoca, veniva espressamente richiamate solo le seguenti circostanze: la relazione conclusiva di una Commissione Ispettiva nella parte in cui si faceva riferimento all'esistenza di un procedimento di AIA per una capacità maggiore; l'esistenza di una istruttoria, presso gli Uffici competenti, per il rilascio di una A.I.A. per la realizzazione di in impianto da 200 mc/giorno al posto di quello da 50 mc/giorno già autorizzato; la circostanza che nel sito esistevano più impianti con differenti autorizzazioni, per cui il provvedimento di autorizzazione doveva essere sottoposto ad una unica VIA aggiornata che tenesse conto anche del progetto di chiusura della discarica; la circostanza che il Comune di Mazzarrà S.



Andrea aveva comunicato all'amministrazione regionale che non era in grado di fornire copia del certificato di agibilità non essendogli stato previamente comunicato l'inizio dei lavori; l'ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2015 del Comune di Mazzarrà S. Andrea con la quale era stata ingiunta la demolizione ed il ripristino dei luoghi.

- 10. In ragione di quanto esposto, mediante primo ricorso per motivi aggiunti, deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca per i seguenti motivi di gravame:
- 1) Violazione dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, come recepita dalle legge regionale L.R n. 10/1991; Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm.; Violazione dell'affidamento". A tal fine evidenziava, in primis, che l'atto di revoca impugnato non solo era stato espressamente definito come «revoca», ma richiamava anche l'art. 21-quinquies della L. 241/1990, mentre viceversa la motivazione della non conteneva più l'indicazione di tutti gli di elementi in precedenza contestati con la comunicazione dell'avvio del procedimento [e cioè: a) ai lavori condotti da una commissione ispettiva che, in merito all'iter autorizzativo dell'impianto di percolato, aveva ritenuto che la realizzazione della vasca di stoccaggio del percolato, comportando l'operazione D15, costituisse una variante sostanziale all'AIA n. 393/09 per cui si sarebbe dovuto conseguire un iter istruttorio del tutto nuovo; b) alla circostanza che soltanto a seguito del D.D.S. n. 1174 del 16 luglio 2013 era stata autorizzata l'attività D15; c) alla circostanza che la vasca non era stata realizzata fuori terra, in asserita difformità alle norme tecniche; d) alla asserita realizzazione delle vasca in assenza dei pareri della Soprintendenza, dell'Ufficio della Tutela del Suolo e del Genio Civile in quanto area sottoposta a vincolo] ma un'unica ragione principale ed assorbente involgente l'esistenza di una istruttoria, presso gli Uffici regionali competenti, per il rilascio di un'AIA per la realizzazione di in impianto da 200 mc/giorno al posto di quello da 50 mc/giorno, già autorizzato, come evidenziato dalla Commissione Ispettiva, nonché la circostanza che nel sito esistevano più impianti con differenti autorizzazioni per cui il provvedimento di autorizzazione doveva essere sottoposto ad una unica VIA aggiornata che tenesse conto anche del progetto di chiusura della discarica. L'amministrazione aveva cioè non solo confermato l'approccio meramente formale della situazione ma lo aveva addirittura assurto a motivo unico di revoca dei precedenti provvedimenti.

Tutte le varie questioni tecniche sollevate con la comunicazione dell'avvio del procedimento erano state infatti accantonate rimanendo in essere soltanto quella della necessità che i vari provvedimenti fossero concentrati in un solo atto, con sottoposizione ad una unica VIA, nel momento in cui si andava a sostituire l'impianto già autorizzato da 50 mc/giorno, in quanto tale soggetto soltanto "verifica di assoggettabilità", con un impianto da 200 mc/giorno. Dal che ne conseguiva, in definitiva, che tale unica motivazione non poteva apparire di per sé sufficiente ad integrare i "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990, tenuto conto che ciò solo non poteva integrare il "pubblico interesse" alla revoca degli atti in questione.

La possibilità di configurare l'esistenza di un attuale "pubblico interesse" che giustificasse la revoca delle precedenti autorizzazioni non poteva prescindere cioè dalla identificazione di elementi concreti, non potendo viceversa fondarsi sull'astratta esigenza che la valutazione ambientale degli impianti, comunque esistenti, venisse effettuata in seno ad una unica VIA;

- 2) "Violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/19901990, come recepita dalla legge regionale n. 10/1991; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; Eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dell'affidamento" atteso che nella premesse dell'atto di revoca veniva incidentalmente richiamata sia una corrispondenza interna intrattenuta con il Comune di Mazzarrà S. Andrea, di cui alla nota prot. 257 del 16 gennaio 2015, sia l'ordinanza di demolizione n. 2 del 19 febbraio 2015 di cui al giudizio riunito recante RG 975/2015 aventi ad oggetto circostanze giuridicamente esterne al procedimento di revoca;
- 3) "violazione dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs n. 152/2006" secondo cui l'Amministrazione provvede: "c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente" che invero, proprio in ragione dell'accantonamento delle varie questioni tecniche sollevate con la comunicazione dell'avvio del procedimento, veniva erroneamente richiamato, a titolo di refuso, nell'atto di revoca. Anche perché la ricorrente si era sempre adeguata alle prescrizioni impartitele, mentre l'unica diffida ricevuta era stata sospesa dal TAR con il decreto presidenziale n. 378/2015;
- 4) "violazione dell'art. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241/1990, come recepita dalla legge regionale n. 10/1991; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs n.152/2006 e dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss mm; violazione dell'affidamento". In via soltanto subordinata, deduceva che in caso di qualificazione dell'atto impugnato come annullamento in autotutela, quest'ultimo era da ritenersi comunque illegittimo, da un lato, perché avuto riguardo alle caratteristiche tecniche dell'impianto autorizzato, con una capacità di 50 mc/giorno, non era necessaria la VIA, essendo sufficiente procedere a "verifica di assoggettabilità", ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/2006, come previsto nella nota prot. 68360 del 12 dicembre 2012 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; dall'altro, perché non si era provveduto, ai sensi dell'art. 21-nonies, alla valutazione delle effettive ragioni di interesse pubblico, del considerevole lasso di tempo decorso oramai trascorso (nello specifico, due anni dall'ultima autorizzazione) nonché degli interessi privati.
- 11. Con memoria depositata in data 6.6.2015 si costituivano in giudizio sia l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, sia l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, deducendo quanto segue:
- che con D.A. n. 54 del 17 gennaio 2014 era stata costituita una commissione ispettiva, di cui ai decreti assessoriali n. 2031 del 15 novembre 2013 e n. 2366 del 17 dicembre 2013, al fine di esaminare gli iter istruttori propedeutici al



rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche private operanti nel territorio siciliano nonché alla verifica delle tariffe applicate e dei relativi metodi di determinazione;

- che dalle conclusioni della relazione redatta in merito all'iter autorizzativo dell'impianto di percolato in esame era risultato testualmente che "contemporaneamente alle procedure in itinere per potere iniziare l'attività di trattamento in base al decreto ex art.208 già rilasciato, il Dipartimento si occupa della procedura AIA per lo stesso impianto a capacità maggiore";
- che con provvedimento n. 63652 del 16/11/12, di modifica non sostanziale del decreto n. 393/09, 1'ARTA aveva autorizzato la realizzazione di una vasca di stoccaggio del percolato della capacità di 2300 m3, posizionata nel parco serbatoi, da realizzarsi in cemento armato, per un ingombro complessivo in pianta di mt 13x13 ed un altezza fuori terra contenuta non superiore ai metri 5;
- che, al riguardo, la suddetta commissione ispettiva aveva rilevato che "la norma tecnica di riferimento prevede che le vasche utilizzate per lo stoccaggio del percolato siano fuori terra e siano dotate di sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni. Inoltre la vasca posizionata in planimetria a valle dell'argine in terra di base del corpo rifiuti e subito a monte del piezometro esistente ricade all'interno della fascia di rispetto del torrente Mazzarrà necessitando per la realizzazione di rilascio di nulla osta ai sensi dell'art.142 del D.Lgs 42/2004 da parte della competente soprintendenza ai BBCCAA. Si ricorda infine che la realizzazione della vasca ricade nell'area già attenzionata nell'ambito del PAI del bacino Mazzarrà";
- che la realizzazione della vasca di stoccaggio del percolato costituiva una variante sostanziale all'AIA n. 393/09, comportando l'operazione D15 non ricompresa nelle autorizzazioni rilasciate con O.C. n. 618 del 31/05/2006 e n. 341/SRB del 04/12/09, che infatti aveva autorizzato soltanto le operazioni D8 e D9, mentre solo successivamente anche la suddetta attività D15 era stata autorizzata con D.D.S. n. 1174 del 16 Luglio 2013;
- che, come accennato, la vasca non era stata inoltre realizzata fuori terra, come previsto dalle norme tecniche (rif. Allegato 5 punto 6 del DM 5/02/98), per cui era priva di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
- che la vasca era stata realizzata in assenza dei pareri della Soprintendenza, dell'Ufficio tutela del suolo e del Genio Civile, necessari trovandosi in area sottoposta a vincolo;
- che con nota n. 5467 del 6 febbraio 2015 era stato richiesto alla Provincia Regionale di Messina ed all'ARPA di Messina di esperire, per quanto di competenza e con urgenza, un sopralluogo presso il sito della ricorrente;
- che con nota assunta al prot. n.8492 del 16 febbraio 2015 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con allegato il verbale dell'accertamento svoltosi il 12 Febbraio 2015, l'ARPA comunicava di avere accertato che la vasca da 2300 m3 era in atto utilizzata per lo stoccaggio del percolato destinato allo smaltimento;
- che l'impianto autorizzato con la 0.C.b 618/SRB del 31/05/06 e D.D.S. 341/SRB del 04/12/09, modificato dal D.D.S. n. 1174 del 16 Luglio 2013 era mancante del certificato di agibilità richiesto dai provvedimenti autorizzativi;
- che con nota n. 257 del 16.01.15, il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea comunicava che nessuna istanza era stata presentata al Comune per l'impianto in argomento da parte della ricorrente e che il certificato di agibilità, così come previsto dall'art.24 comma 3 del DPR 6 Giugno 2001 n. 380, poteva astrattamente essere rilasciato solo al titolare del permesso a costruire che avesse presentato una denuncia di inizio attività, mentre alcuna comunicazione di avvio dei lavori era stata presentata all'Ufficio comunale da parte della stessa ricorrente;
- che presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale risultava in istruttoria l'istanza, ed il relativo progetto, per l'ottenimento della Autorizzazione integrata Ambientale per la realizzazione di un impianto di percolato da 200 mc/giorno, al posto di quello da 50 mc/giorno già autorizzato con la sopracitata 0.C. 618/SRB del 31/05/06, modificata dal D.D.S. 341/SRB del 04/12/09 e dal D.D.S. n. 1174 del 16 Luglio 2013;
- che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. "o" bis del D.lgs 152/06, come modificato dal Dlgs 46/2014, era prevista una valutazione complessiva degli impianti insistenti su un unico sito sicché nella fattispecie insistevano più impianti con differenti autorizzazioni mentre, viceversa, il provvedimento di autorizzazione di un impianto connesso alla discarica doveva necessariamente far parte di un'unica AIA aggiornata allo stato attuale dei luoghi che tenesse conto anche della approvazione del progetto di chiusura della discarica in argomento;
- che, dunque, la vasca di stoccaggio del percolato realizzata all'interno del parco serbatoi non era stata autorizzata né ai sensi dell'art 208 del Dlgs 152/06, né come variante sostanziale dell'A.I.A., nonché in difformità alle norme tecniche;
- che in definitiva si era correttamente ritenuto:a) di diffidare la società Tirreno Ambiente spa dall'utilizzo della vasca di stoccaggio del percolato da 2300 m- autorizzata dall'ARTA con il provvedimento n. 63652 del 16/11/12 in quanto autorizzazione rilasciata in modo non conforme alla normativa ed impianto autorizzato e realizzato in difformità a quanto previsto dalle norme tecniche di protezione delle matrici ambientali; b) di procedere, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 21 quinqiues della L. 241/90, alla revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.208 con 0.C. 618/SRB del 31/05/06, D.D.S. 341/SRB del 04/12/09 e DOS n. 1174 del 16 Luglio 2013 in attesa di un unico provvedimento A.I.A. da emanarsi a conclusione della procedura istruttoria;
- che, quindi, ogni decisione era stata adottata a tutela dell'operato della pubblica amministrazione e per la protezione del bene ambientale.
- 12. Con secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 settembre 2015, parte ricorrente chiedeva in via subordinata la condanna di parte resistente al pagamento di un indennizzo, completamente omesso nell'atto di revoca, pari a complessivi euro 10.197.684,11, oltre a quanto necessario per la demolizione, pari ad euro 3.000.000,00.



13. All'udienza del 07 ottobre 2015, come in verbale, entrambi i ricorsi venivano chiamati e le cause trattenute in decisione.

DIRITTO

- 14. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti di cui al giudizio recante R.G. n. 975/2015 devono essere accolti perché fondati.
- 15. Quanto al giudizio recante R.G. n. 976/2015, il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti perché fondati, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la domanda di indennizzo proposta solo in via subordinata, deve essere dichiarato improcedibile.
- 16. *In limine litis*, tuttavia, il Collegio adito ritiene doveroso preliminarmente evidenziare, seppur sinteticamente, le ragioni per cui si è ritenuto di dover accogliere l'istanza, presentata dalla società ricorrente, di riunione del giudizio recante R.G. 975/2015 con quello recante R.G. 976/2015.
- E' stata positivamente valutata, infatti, non solo la connessione soggettiva delle due controversie, aventi entrambi rispettivamente le stesse parti ricorrenti e resistenti, ma sopratutto l'opportunità che la vicenda complessivamente involgente il sito della discarica di Mazzarà Sant'Andrea fosse sottoposta al vaglio giurisdizionale in via unitaria.
- 17. Ciò detto, come anticipato il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti di cui al giudizio recante R.G. n. 975/2015 aventi ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 19.02.2015 e del successivo verbale di sopralluogo prot. n. 2382 del 28 maggio 2015 di inottemperanza devono essere accolti perché fondati.
- 18 Al riguardo occorre evidenziare che la citata ordinanza di demolizione, dopo aver analiticamente descritto i cc. dd. CORPI da A a H, fonda la propria esistente sulla sola ed unica seguente testuale motivazione: "considerato che, per quanto accertato, le opere riscontrate risultano realizzate in violazione dell'art. 7 della legge n. 47/85 in quanto eseguiti in assenza di concessione edilizia ad eccezione del CORPO A".

Motivazione tuttavia di per sé sola insufficiente ed infondata atteso, in primo luogo, che - come dedotto nel ricorso introduttivo dalla società ricorrente – non viene viceversa dato alcun minimo risalto, per difetto di istruttoria, ai seguenti elementi: 1) quanto al CORPO B, dell'esistenza dell'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n. 618 del 31 maggio 2006 di approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Igs 152/2006, dell'impianto in variante allo strumento urbanistico; nonché, sia del successivo Decreto del Dirigente Generale dell'Agenzia per i Rifiuti e le Acque n. 341 del 4 dicembre 2009, di approvazione delle modifiche al progetto di trattamento rifiuti, sia del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1174 del 16 luglio 2013, di ulteriore modifica dei predetti provvedimenti; 2) quanto al CORPO C, dell'esistenza del D.R.S. 393 del 22 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente nonché, dal punto di vista strettamente edilizio, dell'autorizzazione rilasciata con D.R.S. 257 del 10.07.2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità; 3) quanto al CORPO D, dell'esistenza del D.R.S. 393 del 22 maggio'2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente nonché delle modifiche autorizzate sia con la nota prot. 63652 del 16.11.2012 dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, sia con il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1174 del 16 luglio 2013; 4) quanto al COROPO E, dell'esistenza del D.R.S. 391 del 21 maggio 2009 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, come modificato con nota prot. 13089 del 29 febbraio 2012 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; 5) quanto ai CORPI F-G, alla circostanza controdedotta dalla ricorrente che si trattava, o meno, di mere opere di ristrutturazione di edifici già esistenti; 6) quanto al CORPO H, alla circostanza, parimenti controdedotta dalla ricorrente, che si trattava o meno di meri corpi tecnici posti a protezione di pozzi e di una cabina elettrica.

Si vuole affermare, in sostanza, che nell'ordinanza di demolizione impugnata si afferma "frettolosamente" l'assenza totale di qualsiasi titolo edilizio con riguardo alle opere elencate, mentre viceversa parte ricorrente ha dato atto dell'esistenza di pregressi provvedimenti autorizzatori sui quali l'amministrazione avrebbe semmai prima dovuto, ricorrendone i presupposti, esercitare i poteri di autotutela di revoca o di annullamento d'ufficio (come avvenuto ma solo in via successiva con i provvedimenti oggetto del giudizio di impugnazione riunito recante R.G. 976/2015).

L'amministrazione resistente, viceversa, non solo (dal punto di vista strettamente processuale) si è costituita a tal proposito nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 975/2015 con una mera memoria *pro forma* - diversamente, come si vedrà, relativamente al distinto giudizio, seppur riunito, n. 976/2015 - con la conseguenza che le deduzioni offerte dalla ricorrente devono ritenersi provate anche si sensi dell'art. 74 c.p.a., ma ancor prima, dal punto di vista procedimentale, non ha svolto una completa istruttoria essendosi viceversa limitata ad affermare "visti gli atti d'ufficio, il vigente strumento urbanistico e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate dai lavori".

In secondo luogo, inoltre, smentisce la motivazione addotta nell'ordinanza di demolizione di "assenza di concessione edilizia" lo stesso operato dell'amministrazione di intervento (solo in via successiva) di revoca in autotutela - mediante decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia prot. 19928 del 6 maggio 2015 - dei provvedimenti rilasciati con O.C. 618/SRb del 31 maggio 2006 e DDS 341/SRB del 4 dicembre 2009 come modificati dal DDS n. 1174 del 16 luglio 2013.

Ne consegue, in definitiva, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione impugnata per difetto di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione.



18. Alla stessa stregua deve ritenersi, a maggior ragione, con riferimento al pedissequo impugnato verbale di inottemperanza atteso, da un lato, l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione a monte e, dall'altro, la circostanza che detto verbale è stato redatto in data 28 maggio 2015 e, quindi, successivamente alla data del 15 maggio 2015 di deposito del decreto presidenziale cautelare di sospensione degli affetti dell'ordinanza di demolizione, ossia in un momento nel quale parte ricorrente non era più provvisoriamente obbligata all'ordinato ripristino.

Ne deriva, quindi, che anche il verbale di sopralluogo prot. n. 2382 del 28 maggio 2015 deve ritenersi illegittimo.

- 19. In definitiva, quanto al giudizio recante R.G. n. 975/2015, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere accolti perché fondati e, per l'effetto, devono essere annullati tutti gli atti impugnati con il citato giudizio.
- 20. Quanto al giudizio recante R.G. n. 976/2015, il Collegio adito ritiene di dover motivare in via prioritaria dapprima le ragioni dell'accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti, rispetto a quello introduttivo, atteso che mentre è oggetto di quest'ultimo l'impugnativa del provvedimento strumentale (di cui alla nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. 8077 del 23.02.2015) con la quale quest'ultimo ha cautelativamente disposto, a monte, la diffida all'utilizzo degli impianti, con il primo ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha viceversa impugnato il decreto emesso, a valle, dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia (prot. 19928 del 6 maggio 2015) di revoca dei provvedimenti rilasciati con O.C. 618/SRb del 31 maggio 2006 e DDS 341/SRB del 4 dicembre 2009 come modificati dal DDS n. 1174 del 16 luglio 2013

Dal che ne consegue,quindi, che occorre dapprima sottoporre al vaglio quest'ultimo provvedimento di revoca essendo la diffida adotta a monte, come è noto, un provvedimento amministrativo cautelare avente, per sua natura, effetti strumentali ed interinali rispetto alla stessa revoca.

21. Ciò detto, deve rilevarsi che il suddetto provvedimento di revoca deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione.

Sul punto risultano pienamente condivisibili, infatti, le ragioni addotte dalla società ricorrente per le quali l'impianto motivazionale del provvedimento di revoca risulta, in realtà, assolutamente ridotto e scarno rispetto a quanto invece contestato in prima battuta con il provvedimento di diffida.

Ed infatti, l'impianto motivazione del provvedimento di revoca si fonda esclusivamente : 1) su un richiamo assolutamente generico alle conclusioni raggiunte nella relazione redatta dalla Commissione ispettiva; 2) alla necessità di una valutazione ambientale cumulativa degli impianti in quanto "insistono più impianti con differenti autorizzazioni" mentre "il provvedimento di autorizzazione di un impianto connesso alla discarica deve necessariamente essere sottoposto ad un'unica valutazione ambientale cumulativa", il che, seppur astrattamente condivisibile, non può tuttavia costituire di per sé ragione sufficiente a fondare la revoca dei precedenti provvedimenti autorizzatori emessi perché trattasi, effettivamente, di approccio troppo formale alla vicenda in esame; 3) alla asserita mancanza del certificato di agibilità, circostanza che viceversa è stata smentita puntualmente dalla società ricorrente tenuto conto che sull'istanza per il rilascio del predetto certificato si era già formato il silenzio assenso per decorso del termine previsto dall'art. 25 del D.lgs 380/2001. Ed infatti dagli atti del giudizio è risultato, da un lato, che con nota 301/2014 del 19.02.2014, acquisita al protocollo comunale del 21.02.2014 al n. 6416, l'amministratore delegato della società ricorrente aveva richiesto il rilascio del certificato di agibilità, facendo espressamente presente che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 avrebbe sostituito ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; dall'altro, che è trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni previsto dal citato art. 25 sulla predetta istanza, tant'è che con nota n. 381/2014 del 02/04/2014, indirizzata al "Servizio 7 Autorizzazioni" del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti — Assessorato Regionale dell'Energia, e dei Servizi di Pubblica Utilità, la società ricorrente aveva comunicato che l'agibilità si intendeva attestata in quanto, a seguito di sopralluogo dell'A.S.T. di Messina, Servizio Prevenzione per la Salute-Dipartimento di Igiene Pubblica, svoltosi in data 07/11/2013, quest'ultimo, con nota prot. 5663 del 25.11.2013, aveva rilasciato parere favorevole. Circostanza che il Comune di Mazzarrà S. Andrea non ha smentito né in via procedimentale, né in via processuale ai sensi dell' art. 64

Con riferimento specifico a tale ultimo elemento, infatti, occorre rilevare che il contenuto della memoria di costituzione depositata in data 6.6.2015 dall'amministrazione resistente nell'ambito del presente giudizio (R.G. n. 976/2015) rinvia, infatti, alle circostanze originariamente contestate nel provvedimento di diffida e, tuttavia, non trasposte – a seguito di contraddittorio procedimentale – nel provvedimento conclusivo di revoca, per cui da considerare in parte qua inevitabilmente superate.

In sintesi, non può non rilevarsi che l'atto di revoca impugnato è risultato affetto da vizio di motivazione atteso che l'aver circoscritto in sede di revoca gli elementi motivazionali rispetto a quelli in precedenza contestati in sede di revoca ha comportato, da un lato, la rinuncia alle contestazioni non riproposte in sede finale di revoca (considerati come detto gli effetti solo interinali e strumentale della diffida, in quanto atto procedimentale di natura solo cautelare ex art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990 nonché ex art. 8 della legge regionale n. 10/1991); dall'altro, l'assoluta inconsistenza a valle delle motivazioni poste a fondamento dell'esercizio del potere di autotutela amministrativa.

Ciò tenuto conto altresì, in primo luogo, che nel provvedimento impugnato ci si è limitati, in palese violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e dell'art 11 della legge regionale n. 10/1991, ad affermare che le osservazioni presentate in via procedimentale dalla ricorrente non avrebbero apportato alcun contenuto atto a superare le criticità contestate



(punto motivazionale, tra l'altro, non solo generico ma infondato tenuto conto che, come detto, gran parte delle contestazioni sollevate in sede di diffida sono state ritirate al momento finale di adozione del provvedimento di revoca). In secondo luogo, che i provvedimenti di autotutela devono viceversa dare puntualmente conto, in sede di motivazione, dell'interesse pubblico al "ritiro", interesse avente natura distinta – come è noto .- rispetto al mero ripristino della legalità, nonché delle mere ragioni di opportunità e della comparazione degli interessi coinvolti, il tutto senza trascurare l'elemento del tempo trascorso.

In definitiva, la carenza motivazionale del provvedimento di revoca comporta l'illegittimità dello stesso e, conseguentemente, l'accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti.

- 22. A sua volta, l'accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti determina, a cascata, da un lato, l'accoglimento del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l'atto di diffida, atteso che trattasi di provvedimento strumentale alla revoca disposta; dall'altro, l'improcedibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la domanda proposta dalla ricorrente, solo in via subordinata, di pagamento dell'indennizzo non previsto nell'atto di revoca.
- 23. In conclusione, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti di cui al giudizio recante R.G. n. 975/2015 devono essere accolti perché fondati; il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti di cui al giudizio recante R.G. n. 976/2015 devono essere accolti perché fondati, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile.
- 24. Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, l'esito complessivo del giudizio depone nel senso che le stesse devono essere definitivamente poste in via solidale a carico degli Assessorati resistenti in base al principio della soccombenza.

(Omissis)

